



TRIBUNALE DI TERNI

---

UFFICIO FALLIMENTARE

S. SpA - n. 1/10 Reg. A.R.

(avv. V. ██████████ - fax ██████████)

Il Collegio, formato dai seguenti magistrati:

dott. Girolamo Lanzellotto, Presidente

dott.ssa Paola Vella, Giudice Del. rel.

dott. Mario Montanaro, Giud.

Visto il ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.fall., depositato dalla S. SpA in data 7.10.10;

Dato atto che non risultano proposte opposizioni, ex art. 182-bis co. 4 l.fall.;

Vista l'audizione della parte all'udienza del 30.11.10;

Vista la memoria autorizzata depositata dalla società ricorrente in data 10.12.10;

Udita la relazione del g.del.;

Rilevato:

che nella suddetta memoria riepilogativa la ricorrente da atto di aver provveduto alla stipula della "stesura ultima" degli accordi con Comune di Fiuggi e ATF S.u.p.a. in data 6.12.10, in sostituzione dell'accordo con la precedente amministrazione comunale, sottoscritto in data 9.12.09, su cui -tra l'altro- si fondava il Piano di Risanamento e Rilancio della S. s.p.a., che affianca l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti Finanziari Bancari e gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti Commerciali con i Fornitori;

- che alla memoria medesima è allegata una "relazione di aggiornamento", a firma della stessa società ricorrente, nella quale si dichiara che, al fine di garantire il pieno rispetto del "principio di invarianza", ispiratore del recente negoziato con il Comune di Fiuggi e la sua controllata totalitaria ATF, il socio di controllo V. s.p.a. ha sottoscritto in data 7.12.10 una specifica lettera d'impegno "addizionale", con cui si assicura sostanzialmente la neutralizzazione degli effetti economici e finanziari negativi della riferita "stesura ultima" degli accordi, mediante l'afflusso pressoché immediato di ulteriore nuova finanza, per l'ammontare di 4 milioni di euro (a titolo di conferimento in conto futuri aumenti di capitale), con postergazione incondizionata tanto alla nuova finanza quanto alla finanza storica consolidata già contemplate dal piano;

- che nella stessa relazione si dichiara altresì che, tenuto conto dei profili quantitativi e qualitativi degli autonomi e addizionali impegni di copertura assunti dall'azionista di controllo, la c.d. stesura ultima degli accordi firmati il 6 dicembre 2010 "risulta pienamente compatibile col Piano di

risanamento, rilancio e ristrutturazione del Gruppo S.” e in particolare non vengono modificate, sotto alcun profilo, le posizioni dei creditori che hanno aderito agli accordi di ristrutturazione, determinandosi anzi, in ipotesi, un apprezzabile rafforzamento del patrimonio netto post-attuazione;

- che ai sensi dell’art. 182-bis co. 1 l.fall. uno dei presupposti per l’omologazione dell’a.d.r. è che esso sia accompagnato da una relazione, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3, lett. d), l.fall., sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;

- che al ricorso per l’omologazione dell’a.d.r. in oggetto è stata allegata apposita relazione, a firma del prof. ██████████ -ordinario di Strategia e Politica Aziendale nell’Università di ████████, e quindi certamente in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 co.1 l.fall., peraltro non espressamente dichiarati ed attestati, come si reputa necessario-, datata 30.9.10 e quindi elaborata sulla base dell’accordo con il Comune di Fiuggi sottoscritto in data 9.12.09 (v. pagg. 2 e 10);

- che nella predetta relazione si legge, tra l’altro, che *“non prevedendo il piano cambiamenti radicali dal punto di vista strutturale e funzionale, tutte le ipotesi in esso contenute sono da considerarsi realizzabili, sia pure in un arco temporale più lungo, anche in presenza di scostamenti negativi”,* che *“è però indispensabile che i flussi monetari legati agli interventi straordinari di natura finanziaria vengano rigorosamente rispettati”,* che *“lo slittamento di alcuni mesi non inficia la fattibilità del piano”,* e che, *“per come è articolato... gli accordi sono da ritenersi idonei ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”;*

- che la situazione ora sottoposta al vaglio del Collegio è dunque pacificamente diversa tanto rispetto a quella sulla cui base è stato prestato il consenso dei creditori che hanno sottoscritto gli accordi, quanto a rispetto a quella resa oggetto della relazione del professionista su fattibilità del piano e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori ad esso estranei;

- che le assicurazioni in tal senso fornite dalla parte personalmente, per quanto attendibili, non sono sufficienti, volendo la legge che sia un soggetto terzo e qualificato a fornire al Tribunale il dovuto riscontro obiettivo circa i presupposti dell’invocata omologazione, sotto i profili sopra evidenziati;

P.Q.M.

Invita la società ricorrente a produrre idonea attestazione integrativa del professionista incaricato, in ordine alla persistente attuabilità dell’a.d.r., alla sua attuale coerenza con gli impegni assunti verso i creditori che lo hanno sottoscritto ed alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, alla luce delle modifiche conseguenti alla *“stesura ultima”* degli accordi con Comune di Fiuggi e ATF S.u.p.a. sottoscritta in data 6.12.10, e dei connessi impegni assunti dal socio di controllo in data 7.12.10.

Manda alla cancelleria per la comunicazione urgente alla parte interessata, a mezzo fax.

Terni, 13.12.10

Il g.del.

Il Presidente